

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 265/23/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugnano le anzidette 8 (otto) Intimazione di pagamento - notificata il 17/3/2010.

In ricorso, tempestivamente presentato, si eccepisce:

- 1) Carenza di motivazione - violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 - omissio tutti gli elementi necessari per ricostruire il calcolo degli interessi;
- 2) Nullità per non aver allegato l'atto richiamato (le cartelle);
- 3) Nullità della relata di notifica per mancanza degli elementi essenziali (data - luogo e consegnatario);
- 4) Inesistenza delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni effettuate a mezzo posta - falsa applicazione dell'art. 26-DPR 602/73;
- 6) Intimazione priva dei nominativi dei funzionari responsabili dei ruoli.
- 7) Nullità dell'intera procedura per mancanza della regolare notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento).

Si chiede di dichiarare l'illegittimità delle intimazioni di pagamento con annullamento totale o parziale dell'intera procedura della riscossione con conseguente irripetibilità dell'atto.

L'Equitalia Esatri Spa - regolarmente costituita, sostiene la legittimità del proprio operato, significando che il ricorso è infondato:

- 1) Nel caso, è stata utilizzata la facoltà che l'Agente della riscossione ha di provvedere alla notificazione degli atti nella forma e con le modalità di cui all'art. 26 DPR 602/73 (norma speciale): La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento - notifica in plico chiuso; e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto. Tutte le cartelle indicate nella comunicazione di intimazione, sono state notificate ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73. Il disposto dell'art. 19 del D.L.vo 112/99 è stato puntualmente osservato. Le intimazioni in parola sono state redatte secondo lo schema disposto dal Ministero e contengono le indicazioni essenziali perché il contribuente sia messo in condizioni di difendersi adeguatamente e, gli interessi sono stabiliti con provvedimenti legislativi e come specificato negli atti impugnati possono essere verificati nel sito del Ministero delle Finanze.

Inoltre, non è necessario allegare alle intimazioni di pagamento la cartella presupposta. Basta indicare i dati della cartella di pagamento nell'intimazione.

Dichiarare il ricorso infondato; con vittoria di spese di causa.

La discussione avviene in pubblica udienza. E' presente solo il delegato dell'Equitalia Esatri Spa, che ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge - che l'istanza della ricorrente risulta infondata.

Rilevato che la contribuente ha proposto ricorso avverso la notifica delle otto "intimazioni di pagamento" ai sensi dell'art. 19 del D.Lg. 546/92 ritenendoli portatori di "vizi propri".

Ciò premesso si osserva che, contrariamente a quello sostenuto dalla ricorrente, gli atti prodromici (cartelle di pagamento) degli avvisti di intimazione impugnati, risultano

regolarmente notificata, ai sensi art. 26 DPR 602/73, da quale si evince che: "La notifica può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso, la cartella è notificata in plico -chiuso- e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma - o dal portiere dello stabile ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"; nel caso di specie sono state sottoscritte dalla "destinataria" o dal portiere dello stabile ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda in date diverse.

La Cassazione, in tale ipotesi di notifica, con sentenze n. 14327/2009 e n.15948/10 - ha sottolineato che "la legge non prevede la redazione di alcuna relazione di notifica come risulta confermato per implicito - dal disposto del penultimo comma dell'articolo 26 citato. 6.)" in quanto -l'esattore- è obbligato a conservare per cinque anni la matrice e la con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Le intimazioni di pagamento in parola sono state redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero e contengono le indicazioni essenziali, mettendo la contrisignte in condizioni di difendersi adeguatamente; quindi, non è necessario allegare agli avvisi di intimazione impugnate le relative cartelle di pagamento presupposte.

Considerati legittimi gli atti impugnati in quanto non risultano portatori di "vizi propri", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 - si rigetta il ricorso. La presente decisione è assorbente di tutte le altre richieste formulate dalle parti in causa.

Attesa la particolarità e la peculiarità dell'argomentazione trattata si ritiene sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.